



**FRANCESCO CIRIANNI**  
NOTAIO  
Via Ser Petraccolo n. 7  
AREZZO  
Telefono 0575.20304-20305  
Fax 0575.28073  
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 39.083

Raccolta n. 26.224

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di aprile  
= 23 APRILE 2025 =

alle ore 15,00

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzi a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, col mio consenso, dal costituito, il quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente il Signor:

**MELANI GIACOMO**, nato in San Giovanni Valdarno il 5 marzo 1972 e residente in Arezzo, via Caduti sul Lavoro n. 2, consulente, codice fiscale n. MLN GCM 72C05 H901H.

Della cui identità personale io Notaio sono certo. E quivi esso comparente - cittadino italiano - agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**METRIKS AI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**", in sigla "**METRIKS AI S.R.L. S.B.**", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, costituita in Italia con atto in data 2 dicembre 2021, capitale sociale Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale: 12122690964, iscritta al n. MI - 2642361 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi,

mi dichiara che è qui convenuto, in questo luogo ed a questa ora, l'unico titolare di partecipazioni di categoria "A" e "B", sole aventi diritto di voto e di intervento in assemblea, della predetta società per costituirsi in assemblea ed ivi discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti ed in conformità alle norme statutarie, il signor **MELANI GIACOMO**, Amministratore Unico della società, richiedente il mio ministero, il quale constata:

- che è qui rappresentato l'unico titolare di partecipazioni di categoria "A" e "B" aventi diritto di intervento e di voto in assemblea della società e, precisamente, la società:

a) "**REWIND S.R.L.**", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 02068680517, titolare di una partecipazione di categoria "A" del valore nominale di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) e di una partecipazione di categoria "B" del valore nominale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), qui rappresentata dal suo Amministratore Unico, signora **CHIARINI GIULIA**, nata in Arezzo il 26 luglio 1986;

- che è presente l'Organo Amministrativo della società, in persona del suo Amministratore Unico, constatante, signor **MELANI GIACOMO**;

- che la legittimazione dei presenti all'intervento all'assemblea è stata positivamente verificata dal Presidente constatante;

- che, perciò, la presente assemblea è validamente costituita, essendo presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e l'Organo Amministrativo e, quindi, è pienamente atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui

in appresso.

Tutto ciò constatato, gli intervenuti concordano gli argomenti da trattarsi dalla presente assemblea nel seguente

Ordine del Giorno:

1. Trasformazione in società per azioni; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dell'organo di controllo; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
5. Adozione di nuovo statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
6. Esame e approvazione dell'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
7. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi anche in più tranches, con esclusione del diritto di sottoscrizione; delibere inerenti e conseguenti;
8. Proposta di attribuzione all'organo amministrativo della delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) compreso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del codice civile, al servizio di eventuali operazioni straordinarie, con ogni più ampia facoltà dell'organo amministrativo di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni eventualmente conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse; conseguenti modifiche statutarie;
9. Proposta di attribuzione all'Organo amministrativo della delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile a servizio del piano di stock grant; delibere inerenti e conseguenti;
10. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti; e
11. Adozione di un ulteriore nuovo statuto sociale, al fine di operare il suo adeguamento alla normativa vigente e, in particolare, al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con efficacia sospensivamente condizionata alla data di ammissione delle azioni ordinarie della Società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (la "**Data di Ammissione**"), comprensivo di deleghe all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Argomenti sui quali tutti gli intervenuti si ritengono sufficientemente informati.

Il Presidente dell'Assemblea, signor MELANI GIACOMO, inizia la discussione sugli argomenti di cui al su concordato Ordine del Giorno, propone preliminarmente la trattazione unitaria di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, in quanto funzionalmente correlati tra di loro e propedeutici ad un'unitaria operazione, volta all'ammissione delle azioni ordinarie della società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la "**Quo-**

tazione" e "Borsa Italiana").

Nessuno opponendosi, in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente della riunione afferma che, al fine di adeguare la struttura della società alla crescita del relativo *business* ed alle assumende delibere relative alla Quotazione, è necessario che la medesima si trasformi in società per azioni. Chiarisce che, in esito alla trasformazione, la nuova denominazione sociale sarà "Metriks AI S.p.A. Società Benefit" e con sigla "Metriks AI S.p.A. S.B." e che il capitale sociale resterà invariato in Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero), suddiviso in numero 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni di cui numero 3.243.956 (tremilioniduecentoquarantatremilano-vecentocinquantasei) azioni di categoria "A" e numero 4.256.044 (quattromilioniduecentocinquantaseimilaquarantaquattro) azioni ordinarie, aventi le caratteristiche di cui infra, tutte senza indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs 25 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), mediante adesione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati presso Monte Titoli S.p.A.. Le azioni di categoria "A" saranno assegnate al socio titolare di partecipazioni di categoria "A" e in parte con il suo consenso al socio titolare di partecipazioni di categoria "B", mentre le azioni ordinarie saranno assegnate ai soci titolari di partecipazioni di categoria "B" e di categoria "C", salvo quanto detto sopra.

Prosegue dichiarando che l'Amministratore Unico, signor MELANI GIACOMO, qui presente, rassegna le proprie dimissioni e che, pertanto, si rende necessario nominare un nuovo Organo Amministrativo.

Propone pertanto (i) di affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico, con effetto dalla data odierna.

Ai fini della Quotazione, l'amministratore, ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

Il Presidente della riunione chiarisce che l'Amministratore Unico risponde alle esigenze e ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente della riunione propone di determinare la durata in carica dell'Amministratore Unico in tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, nonché di determinare il compenso dell'Organo Amministrativo in complessivi Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), oltre oneri previdenziali e I.V.A. per ciascun esercizio sociale.

Rammenta quindi che, in considerazione della suddetta trasformazione in società per azioni, si rende necessario nominare un Collegio Sindacale che propone di determinare in 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti nelle persone dei signori: BARGELLINI LORENZO (Presidente), CIVITELLI LUCA e FIORENTINI ANDREA (Sindaci Effettivi), LOPRETE CONCETTA e GILARDONI CHIARA, (Sindaci Supplenti).

Il Presidente della riunione dà atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Presidente della riunione propone (i) di affidare al Collegio Sindacale la sola funzione di controllo sulla gestione, a ragione dell'attribuzione della revisione legale dei conti ad una società di revisione, come *infra* precisato, (ii) di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali ai sensi di legge e, quindi, fino all'assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e (ii) di determinare il compenso del Collegio Sin-

dacale per il primo anno in complessivi Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero), così distribuito: (i) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) al Presidente e (ii) Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo; dal secondo anno in poi, in complessivi Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), così distribuito: (i) Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) al Presidente e (ii) Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente della riunione prosegue, esponendo i motivi per i quali si rende necessario nominare una società di revisione, dichiarando che la società sarà soggetta alla revisione legale da parte di "BDO ITALIA S.P.A.", con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 07722780967, il cui mandato comprende gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Il Presidente precisa che, nella prima occasione utile, l'Organo Amministrativo prenderà atto del parere del neo-nominato Collegio Sindacale in merito all'incarico alla società di revisione. Il Presidente della riunione sottolinea che i membri del Collegio Sindacale sono già stati preventivamente informati e sono stati a loro trasmessi gli atti e i documenti necessari per rilasciare la suddetta dichiarazione.

Il Presidente della riunione presenta quindi all'assemblea lo Statuto Sociale di cui si propone l'adozione in sede di trasformazione della società in società per azioni (lo "**Statuto**").

In particolare, precisa che detto nuovo testo di statuto sociale prevede, tra l'altro, la creazione di una nuova categoria di azioni (azioni di categoria "A"), dotate di n. 10 (*dieci*) voti per ciascuna azione, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili, le quali si convertiranno in azioni ordinarie in caso di trasferimento a terzi, come meglio definito nell'approvando Statuto.

In relazione al **sesto punto all'ordine del giorno**, il Presidente della riunione dichiara che l'avvio del percorso di Quotazione risponde alle esigenze di crescita della Società e consentirà alla stessa, tra l'altro, di aumentare la propria capacità competitiva e la propria visibilità nel mercato nazionale e internazionale, nonché di avere un più facile accesso al mercato dei capitali.

Ricorda che l'ammissione alla Quotazione è di competenza di Borsa Italiana, a cui la società, per il tramite dell'Euronext Growth Advisor, Illimity Bank S.p.A. (l'"**EGA**"), che riveste anche il ruolo di global coordinator (di seguito, il "**Global Coordinator**"), dovrà presentare formale domanda, unitamente a una serie di documenti, comprovanti i requisiti della Società necessari per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Presidente della riunione fa presente che i requisiti per l'ammissione a dette negoziazioni includono anche:

- a) la diffusione delle azioni mediante un collocamento riservato. Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan dispone in particolare che, ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi, è necessaria l'esistenza di un flottante minimo che si presume sussistere quando le azioni sono ripartite presso gli investitori (che non siano parti correlate né dipendenti della società o del gruppo) per almeno il 10% (dieci per cento) del capitale mediante un collocamento da effettuarsi per il tramite di un intermediario incaricato dall'emittente contestualmente o in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- b) l'inizio delle negoziazioni subordinato al buon esito dell'offerta;

c) la dematerializzazione dei titoli.

Il Presidente della riunione ricorda che per ottenere la soglia di flottante minima, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, tra investitori che non siano parti correlate o dipendenti della Società, richiesta per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si prevede di procedere all'offerta di azioni di nuova emissione attraverso un aumento di capitale, sottoposto all'approvazione della corrente assemblea. Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della sussistenza del requisito del flottante delle azioni è necessario che il collocamento delle azioni di nuova emissione sia ripartito come segue: (i) almeno per il 7,5% (sette virgola cinque per cento) debba essere sottoscritto da minimo 5 (cinque) investitori istituzionali ossia i soggetti di cui all'Allegato II, categoria I, 1) della direttiva Mifid n. 2014/65/UE, e (ii) per il restante 2,5% (due virgola cinque per cento) possa essere sottoscritto da investitori che non siano parti correlate o dipendenti della società o del gruppo, anche non aventi natura istituzionale.

In relazione al **settimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente della riunione chiarisce che la prospettata Quotazione avverrà attraverso un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, per un ammontare massimo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie a servizio della Quotazione (l'"**Aumento di Capitale Quotazione**"), con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2025, comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento del collocamento.

La creazione del flottante sarà realizzata per il tramite del collocamento delle azioni ordinarie della società rivolto esclusivamente a:

(i) investitori qualificati, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo;

(ii) investitori qualificati nel Regno Unito ai sensi dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018;

(iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità;

(iv) investitori diversi dagli "investitori qualificati", purché il collocamento sia effettuato con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla società di beneficiare dell'esenzione degli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 nonché all'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento Consob 11971/1999, in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Parte II del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrante, nel suo complesso, nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili con conseguente esclusione dall'obbligo della pubblicazione di un prospetto informativo (il "**Collocamento**" o l'"**Offerta**").

Il Presidente della riunione evidenzia l'opportunità che, contestualmente all'approvazione dell'Aumento di Capitale Quotazione, l'assemblea dei soci conferisca all'organo amministrativo ogni potere per dare esecuzione a detta deli-

berazione e, in particolare, il potere di determinare il numero puntuale delle azioni da emettere, nonché il prezzo definitivo di offerta delle azioni destinate al Collocamento (il "**Prezzo dell'Offerta**").

Il Prezzo dell'Offerta sarà determinato dall'organo amministrativo, in consultazione con il Global Coordinator, tenendo conto, tra l'altro, della situazione dei mercati, della condizione della Società, delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del Collocamento e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione, agendo nel miglior interesse della Società.

Il Presidente della riunione evidenzia come l'Aumento di Capitale Quotazione avverrà con esclusione del diritto di opzione dei soci ed espone come ciò sia coerente con l'interesse della Società, essendo la Quotazione un importante mezzo per reperire risorse finanziarie per lo sviluppo della Società stessa, nonché per aumentarne la visibilità nel mercato di riferimento e realizzare strategie di crescita.

In relazione all'**ottavo punto all'ordine del giorno**, il Presidente della riunione propone di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, al servizio di eventuali operazioni straordinarie, con ogni più ampia facoltà dell'organo amministrativo di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni eventualmente conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse.

In relazione al **nono punto all'ordine del giorno**, il Presidente propone di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente in una o più volte il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di *stock grant* a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della Società e delle società da quest'ultima controllate finalizzato a fornire uno strumento di incentivazione nel medio-lungo termine per i destinatari (il "**Piano di Stock Grant**").

In relazione al **decimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente della riunione informa l'assemblea che, in vista dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, appare opportuno autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti consentiti dalla legge, anche nel più ampio contesto del Piano di Stock Grant.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si propone per il periodo massimo previsto dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, vale a dire 18 (diciotto) mesi con decorrenza dalla data dell'efficacia della delibera assembleare.

In relazione all'**undicesimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente evidenzia che la prospettata assunzione dello *status* di Società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan comporterà l'assog-

gettamento della Società a discipline specifiche che richiedono, tra l'altro, l'adeguamento del testo statutario alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il predetto sistema multilaterale di negoziazione e, in particolare, alle previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth nonché, per quanto anche in via volontaria applicabili, a quelle previste dal TUF e alla relativa normativa di attuazione. Si rende, quindi, necessario adottare un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla Data di Ammissione (lo "**Statuto Quotazione**"), che viene presentato all'assemblea, richiedendone il Presidente della riunione l'allegazione al verbale assembleare; detto testo comprende deleghe agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Al termine della propria esposizione, il Presidente dichiara:

- che l'attuale capitale sociale di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) è interamente versato ed esistente;

- che tutti i soci titolari di partecipazioni di categoria "A", "B" e "C" della società hanno rinunciato – ove occorrer possa, a ragione dell'attuale forma giuridica della società – alla formazione della documentazione di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ed ai criteri di definizione del prezzo di emissione stabiliti dalla norma medesima, per tutte le operazioni sul capitale all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente della riunione dichiara che il candidato Amministratore ha prima d'ora provveduto a presentare una dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore della Società e di inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea,

- udita l'esposizione del Presidente della riunione;

- confermata, per quanto occorrer possa, la rinuncia alla formazione della documentazione di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ed ai criteri di definizione del prezzo di emissione stabiliti dalla norma medesima;

con manifestazione orale del voto da parte dell'unico socio titolare di partecipazioni di categoria "A" e "B", sole aventi diritto di voto e di intervento in assemblea,

delibera:

1 = di trasformare la Società dalla sua attuale forma giuridica in quella di società per azioni, con la nuova denominazione di "Metriks AI S.p.A. Società Benefit" e con sigla "Metriks AI S.p.A. S.B.";

2 = di dare atto che il capitale sociale dell'importo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) sarà rappresentato da n. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 4.256.044 (quattromilioniduecentocinquantaseimilaquarantaquattro) azioni ordinarie e n. 3.243.956 (tremilioniduecentoquarantatremilanovecentocinquantasei) azioni di categoria "A", tutte sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* del TUF, che verranno assegnate come segue:

- "REWIND S.R.L.", sopra generalizzata, n. 3.243.956 (tremilioniduecentoquarantatremilanovecentocinquantasei) azioni di categoria "A", n. 1.095.333 (unmilionenovantacinquemilatrecentotrentatré) azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale;

- MONTECCHI CORAZZESI ANDREA, nato in Arezzo il 16 giugno 1993, codice fiscale n. MNT NDR 93H16 A390A, n. 13.393 (tredicimilatrecentonovantatré) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- ROMANELLI ANDREA, nato in Arezzo il 18 aprile 1996, codice fiscale n. RMN NDR 96D18 A390S, n. 13.393 (tredicimilatrecentonovantatr ) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- DEL FRANCO DOMENICO, nato in Mugnano di Napoli il 17 agosto 1994, codice fiscale n. DLF DNC 94M17 F799N, n. 160.714 (centosessantamilasettecentoquattordici) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- TENTI ELENA, nata in Montevarchi il 20 ottobre 1986, codice fiscale n. TNT LNE 86R60 F656A, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- FIORINI FRANCESCO, nato in Arezzo il 12 settembre 1992, codice fiscale n. FRN FNC 92P12 A390W, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- MELANI GIACOMO, sopra costituito, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- SESTINI ILARIA, nata in Arezzo il 25 dicembre 1991, codice fiscale n. SST LRI 91T65 A390N, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- FABBRONI LUCA, nato in Arezzo il 4 luglio 1988, codice fiscale n. FBB LCU 88L04 A390D, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- BARBI FAUSTO, nato in Chiusi il 20 febbraio 1961, codice fiscale n. BRB FST 61B20 C662W, n. 13.393 (tredicimilatrecentonovantatr ) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- GIACCHERINI MARCO, nato in Arezzo il 21 maggio 1996, codice fiscale n. GCC MRC 96E21 A390V, n. 160.714 (centosessantamilasettecentoquattordici) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- BARTOLI TOMMASO, nato in Firenze il 3 febbraio 1996, codice fiscale n. BRT TMS 96B03 D6120, n. 160.714 (centosessantamilasettecentoquattordici) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- BOSO GIANLUCA, nato in Arezzo il 6 luglio 1991, codice fiscale n. BSO GLC 91L06 A390V, n. 13.393 (tredicimilatrecentonovantatr ) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- BALESTRINI LUIGI, nato in Milano il 1° giugno 1965, codice fiscale n. BLS LGU 65H01 F205Z, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- LAGHEZZA PIERLUIGI, nato in Francavilla Fontana il 12 maggio 1978, codice fiscale n. LGH PLG 78E12 D7610, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- CHERUBINI ERICA, nata in Arezzo il 3 ottobre 1987, codice fiscale n. CHR RCE 87R43 A390E, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- GENNARI FRANCESCO, nato in Bologna il 14 giugno 1968, codice fiscale n. GNN FNC 68H14 A944D, n. 53.571 (cinquantatremilacinquecentosettantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- "EMV S.R.L.", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, codice fiscale: 13718450961, n. 535.715 (cinquecentotrentacinquemilasettecentoquindici) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- "BITARBIAT S.R.L.", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, codice fiscale: 14006050968, n. 267.857 (duecentosessantasettemilaottocentocinquantesette) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- "LEBEN S.R.L.", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, codice fiscale: 10563790962, n. 803.572 (ottocentotremilacinquecentosettantadue) azioni

ordinarie prive di valore nominale;

- "LC S.R.L.", con sede in Milano, viale Andrea Doria n. 7, codice fiscale: 14006820964, n. 160.714 (centosessantamila settecentoquattordici) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- BIZZARI GASTONE, nato in Terni il 5 gennaio 1966, codice fiscale n. BZZ GTN 66A05 L117P, n. 187.500 (centottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- RASTELLI PAOLO, nato in Perugia il 19 maggio 1972, codice fiscale n. RST PLA 72E19 G478U, n. 187.500 (centottantasettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di valore nominale;

i quali tutti portatori di quote di categoria "C" hanno di già manifestato il consenso alla presente operazione, come dichiara ed assicura l'Organo Amministrativo;

3 = di prendere atto delle dimissioni rassegnate dell'Amministratore Unico, con effetto dalla data odierna;

4 = di nominare, sempre con effetto dalla data odierna, un nuovo Amministratore Unico, che resterà in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, nella persona del signor:

- CETARINI TIZIANO, nato in Arezzo il 2 giugno 1980 ed ivi residente, via dell'Acropoli n. 8, codice fiscale n. CTR TZN 80H02 A390P, cittadino italiano;

il quale trovasi nelle condizioni volute e richieste dalle vigenti disposizioni di legge;

5 = di determinare la retribuzione dell'Amministratore Unico in complessivi Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), oltre oneri previdenziali e I.V.A. per ciascun esercizio sociale;

6 = di istituire, ad esso affidando il controllo sulla gestione, il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 a comporre il quale vengono nominati i signori:

- BARGELLINI LORENZO, nato in Arezzo il 9 giugno 1980 e residente in Arezzo, località Indicatore D n. 61/1, codice fiscale n. BRG LNZ 80H09 A390G, Revisore Legale iscritto nell'apposito elenco dei Revisori Legali con il n. 153393, in forza di Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 101 del 30 dicembre 2008, Presidente del Collegio Sindacale;

- CIVITELLI LUCA, nato in Siena il 10 maggio 1966 e residente in Arezzo, via Guglielmo Marconi n. 18, codice fiscale n. CVT LCU 66E10 I726U, Revisore Legale iscritto nell'apposito elenco dei Revisori Legali con il n. 85985, in forza di Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 28 settembre 1999, Sindaco Effettivo;

- FIORENTINI ANDREA, nato in Arezzo il 26 luglio 1975 e residente in Arezzo, via G. Garibaldi n. 210, codice fiscale n. FRN NDR 75L26 A390R, Revisore Legale iscritto nell'apposito elenco dei Revisori Legali con il n. 144534, in forza di Decreto Ministeriale del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 15 giugno 2007, Sindaco Effettivo;

- GILARDONI CHIARA, nata in Arezzo il 24 marzo 1992 e residente in Arezzo, via Cimabue n. 60, codice fiscale n. GLR CHR 92C64 A390A, Revisore Legale iscritto nell'apposito elenco dei Revisori Legali con il n. 185727, in

forza di Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 1° luglio 2022, Sindaco Supplente;  
- LOPRETE CONCETTA, nata in Maratea il giorno 11 gennaio 1975 e residente in Arezzo, via del Ninfeo n. 4, codice fiscale n. LPR CCT 75A51 E919Y, Revisore Legale iscritto nell'apposito elenco dei Revisori Legali con il n. 145737, in forza di Decreto Ministeriale del 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 7 agosto 2007, Sindaco Supplente;

i quali, tutti, trovansi nelle condizioni volute e richieste dalle vigenti disposizioni di legge e, quindi, debitamente iscritti negli appositi elenchi come previsto dalla normativa vigente.

La retribuzione del Collegio Sindacale è determinata per l'intera durata del loro ufficio, per il primo anno in complessivi Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero), così distribuito: (i) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) al Presidente e (ii) Euro 5.000,00 (cinquemilavirgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo, dal secondo anno in poi in complessivi Euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), così distribuito: (i) Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) al Presidente e (ii) Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico;

7 = di nominare per l'incarico di revisione legale la società:

- "BDO ITALIA S.P.A.", con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 07722780967, il cui mandato comprende gli esercizi 2025, 2026 e 2027; Società di Revisione iscritta al n. 167911 del Registro dei Revisori Legali, con Decreto del 15 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 aprile 2013 n. 26;

la quale società trovansi nelle condizioni volute e richieste dalle vigenti disposizioni di legge e quindi debitamente iscritta negli appositi elenchi come previsto dalla normativa vigente.

Il compenso della Società di Revisione per gli esercizi dal 2025 al 2027 (incluso) è determinato in complessivi Euro 57.000,00 (cinquantasettemilavirgola zero zero) (corrispondenti a Euro 19.000,00 (diciannovemilavirgola zero zero) per ciascun esercizio). Il compenso comprende le seguenti attività: i) revisione legale del bilancio d'esercizio della Metriks AI S.p.A. SB; ii) revisione volontaria del bilancio consolidato della Metriks AI S.p.A. S.B.; e iii) revisione limitata del bilancio intermedio consolidato;

8 = di dare mandato all'Organo Amministrativo, *pro tempore* in carica, affinché, in conseguenza della ripartizione del capitale sociale in azioni, provveda all'istituzione del libro soci;

9 = di approvare in ogni sua parte il nuovo testo di Statuto adeguato alla nuova forma sociale di società per azioni, presentato dal Presidente della riunione, dando atto che il medesimo recepisce, tra l'altro, la nuova denominazione sociale, nonché la suddivisione del capitale sociale in azioni ordinarie e azioni di categoria "A", con definizione delle relative caratteristiche comprensive, quanto alle azioni di categoria "A", del voto plurimo; Statuto che, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti, i quali dichiarano di averne esatta e perfetta conoscenza, e mio consenso;

10 = di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan;

11 = di approvare l'attribuzione all'organo amministrativo, *pro tempore*

in carica, con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, di ogni necessario potere per dare attuazione all'operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od opportuno atto, procedura, accordo e adempimento anche in relazione al collocamento delle azioni ordinarie, ivi inclusa la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna e/o propedeutica all'operazione, compresa la domanda di ammissione alle negoziazioni, l'allegata documentazione ed il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste da Borsa Italiana, dalle autorità regolamentari o dall'EGA, nonché per definire, nei limiti di quanto verrà deliberato dall'assemblea in relazione all'aumento del capitale sociale finalizzato alla quotazione, le modalità ed i termini dell'operazione stessa, i rapporti con l'EGA, gli Advisors e i Professionisti che assistono la società in tale processo, nonché con Borsa Italiana e Monte Titoli S.p.A. e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario od opportuno per il buon esito dell'operazione;

12 = di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione per un ammontare massimo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie, ai seguenti termini e condizioni:

- l'importo nominale massimo e il numero massimo di azioni di cui sopra;
- le azioni di compendio dell'aumento di capitale sono offerte a servizio dell'operazione di quotazione su Euronext Growth Milan riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale;
- l'aumento è riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati/istituzionali e non, in ogni caso con modalità tali, per qualità e/o quantità degli stessi, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento (UE) 2017/1129 e/o all'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento Consob 11971/1999;
- l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte sarà sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A.;
- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 settembre 2025 e, comunque, se precedente, entro la data ultima di regolamento del collocamento finalizzato alla quotazione, con facoltà dell'organo amministrativo di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;

13 = di conferire all'organo amministrativo, *pro tempore* in carica, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede, ivi compresi i poteri:

- a) per il compimento di tutto quanto necessario ed opportuno per il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, anche per tranches;
- b) di determinare il numero definitivo delle azioni da emettere a servizio del Collocamento;
- c) di determinare - in consultazione con il Global Coordinator - il prezzo massimo delle azioni offerte con il predetto aumento o l'intervallo di prezzo massi-

mo e prezzo minimo e il prezzo definitivo (inclusivo di sovrapprezzo) di emissione delle azioni, nonché il sovrapprezzo stesso, tenendo conto, tra l'altro, della situazione dei mercati, della condizione della società, delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del Collocamento e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione, agendo nel miglior interesse della società;

d) di determinare, ove necessario od opportuno, i lotti minimi di sottoscrizione delle azioni riservate al Collocamento nonché di determinare, in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di sottoscrizione dei predetti lotti nell'ambito del Collocamento, fermo restando che, attese le sopra previste modalità dell'Offerta, tali criteri di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna non addivenendosi ad una formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto;

14 = di attribuire all'organo amministrativo, pro-tempore in carica, la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nel rispetto delle regole di parità contabile, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, al servizio di eventuali operazioni straordinarie, con ogni più ampia facoltà dell'organo amministrativo di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi i destinatari ed i beni eventualmente conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse;

15 = di delegare l'Organo amministrativo, pro-tempore in carica, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili quali risultanti dal Bilancio di volta in volta approvato, fino a massimi Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione nel rispetto delle regole di parità contabile di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di *stock grant da* assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della Società e delle società da quest'ultima controllate, finalizzato a fornire uno strumento di incentivazione nel medio-lungo termine per i destinatari (il "**Piano di Stock Grant**");

16 = subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, secondo le finalità, i termini e le modalità di seguito riportate:

- il numero massimo delle azioni acquistate, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il 20% (venti per cento) delle azioni in circolazione (in ogni caso, nel rispetto del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti);

- le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verranno effettuate per perseguire, nell'interesse della Società, le seguenti finalità: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del ti-

tolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ai sensi delle prassi di mercato vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (ii) costituire un c.d. "magazzino" titoli ai sensi delle prassi di mercato di volta in volta vigenti individuate dall'Autorità di Vigilanza; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock grant deliberati dai competenti organi sociali con modalità che comunque assicurino la parità di trattamento degli azionisti; (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di piani di stock grant, nonché nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;

- l'acquisto delle azioni proprie dovrà essere effettuato in osservanza degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e di ogni altra disposizione di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, comunitaria e nazionale, nonché in linea con le prassi di mercato ammesse da Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), TUF, ad un prezzo che non potrà essere superiore e inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società;

- gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita, delle azioni proprie acquistate in base all'autorizzazione assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, e in tale caso le vendite dovranno essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non superiore e inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso senza limiti di prezzo, compresa l'esecuzione di piani di stock grant;

- l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, anche infrannuale, regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione;

- è conferito all'organo amministrativo, pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

- è stabilito che l'autorizzazione all'acquisto abbia validità fino a diversa deliberazione e, comunque, per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi;

- è stabilito che l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate non abbia limiti temporali;

17 = di approvare, con effetto dalla Data di Ammissione, lo Statuto Quotazione presentato dal Presidente della riunione in una con le deleghe ex articolo 2443 risultanti dal testo medesimo ed infra meglio specificate; Statuto che, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti, i quali dichiarano di averne esatta e perfetta conoscenza, e mio consenso;

18 = di prendere atto che, ove non diversamente stabilito, le deliberazioni assunte e per le quali la legge dispone tale regime di subordinazione, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, ed assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente

a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

19 = di autorizzare l'organo amministrativo, *pro tempore* in carica, a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale assembleare e degli statuti che entreranno in vigore, apportando alle delibere ed ai relativi allegati, tutte le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese o comunque richieste da Borsa Italiana S.p.A. o dalle autorità competenti, anche con facoltà di integrazione dei documenti medesimi;

20 = di autorizzare l'organo amministrativo, *pro tempore* in carica, a depositare presso il Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati, nonché di richiedere l'iscrizione delle attestazioni di cui all'art. 2444 del codice civile ed i depositi degli statuti riportanti la cifra aggiornata del capitale sociale e il numero delle azioni in cui il medesimo sarà suddiviso ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 16,00.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti cedono a carico della società.

Il rogito, contenuto in dieci fogli di carta, occupa pagine trentasei, fino a questo punto, scritto parte a macchina, con inchiostro indelebile, da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dal costituito e da me Notaio, alle ore 16,40.

Io Notaio ho dato, in assemblea, chiara lettura del presente verbale agli intervenuti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: GIACOMO MELANI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



**FRANCESCO CIRIANNI**  
NOTAIO  
Via Ser Petraccolo n. 7  
AREZZO  
Telefono 0575.20304-20305  
Fax 0575.28073  
e-mail: fcirianni@notariato.it

**STATUTO SOCIALE**  
**TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,**  
**DURATA E DOMICILIO**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata: “**Metriks AI S.p.A. Società Benefit**” e con sigla “**Metriks AI S.p.A. S.B.**” (la “**Società**”).

**Articolo 2**

**Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

Il consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'articolo 2365 del codice civile – nel territorio nazionale, come infra previsto all'articolo 24.1 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

**Articolo 3**

**Oggetto**

La Società, in qualità di società benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune – da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse – e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- lo sviluppo, la produzione, la manutenzione e la commercializzazione di software e prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, quali quelli relativi all'analisi e alla programmazione, anche con l'ausilio di dispositivi Industrial Internet of Things, dispositivi di Machine Learning e Business Intelligence e, più specificamente, lo sviluppo, l'implementazione e la commercializzazione di soluzioni di intelligenza artificiale volte all'analisi ed al supporto dei processi decisionali di organizzazioni, enti ed aziende;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online e offline, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale ovvero l'ideazione, lo sviluppo di software per il disegno tecnico e cartografico con l'uso di elaboratori, l'esecuzione di servizi tecnici, cartografici, contabili, amministrativi e di elaborazione di qualsiasi tipo, sia richiesti da aziende che da enti o da altri soggetti effettuati anche con collegamento diretto di terminali o di reti di elaboratori o con altri sistemi elettronici e/o telematici;
- l'organizzazione per conto proprio o di terzi, di eventi, convegni e seminari, inclusi quelli di natura formativa, relativi anche all'intelligenza artificiale;
- l'assistenza e la consulenza strategica, amministrativa, legale, previdenziale, finanziaria, fiscale, organizzativa e relativa a tutti gli studi del settore EDR, rivolta a start-up, PMI ed imprese di qualunque tipologia e dimensione,

anche nel campo delle tecnologie informatiche e organizzative e nell'automazione della produzione industriale; la selezione, la formazione e l'addestramento del personale in tutte le discipline sopraindicate;

– l'attività di ricerca e sperimentazione nei settori della comunicazione, del software, hardware e nelle nuove tecnologie e la fornitura di servizi di telecomunicazione;

– lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di banche dati e lo svolgimento di servizi in genere di elaborazione e distribuzione di dati;

– la progettazione ed erogazione di servizi e corsi di formazione, inclusi quelli organizzati a distanza, anche in ambito business intelligence, business analytics e intelligenza artificiale;

– l'importazione e l'esportazione, l'acquisto, la vendita, l'automazione, la locazione, anche quale agente o distributore, la produzione e il commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche, prodotti o componenti (hardware e software) e materiale informatico anche per mezzo di siti internet e piattaforme digitali e il commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche e di altre macchine n.c.a. per uso industriale, sia in Italia che all'estero;

– la programmazione, l'analisi, l'ideazione e lo sviluppo, la realizzazione di sistemi informativi, la gestione di sistemi completi o parziali di informazione aziendale, la fornitura di servizi relativi l'organizzazione, la realizzazione e la fornitura di supporti di informazione;

– la realizzazione e il commercio di mobili, modulistica, cancelleria per l'ufficio e per l'impresa e di apparecchiature elettroniche, calcolatori e relative unità periferiche, prodotti editoriali, audiovisivi e di quelli di qualsiasi tipo adatti per scopi didattici, la vendita di orologi industriali e relativi accessori, sistemi per la rilevazione e la rielaborazione di dati relativi al controllo delle presenze, degli accessi del personale, dei dati relativi alla produzione o di altri parametri legati al tempo;

– l'attività di agente e rappresentante di commercio assumendo mandati da terzi esercenti le attività produttive o commerciali sopraindicate o similari; la gestione del commercio elettronico e/o telematico, anche per conto di terzi, l'intermediazione commerciale anche per le vendite per corrispondenza, svolte anche con strumenti o sistemi informatici elettronici o telematici e l'erogazione di servizi nei suddetti settori;

– il commercio al minuto e all'ingrosso, anche per corrispondenza, nonché la permuta ed ogni e qualsiasi altra forma di scambio, oltre all'importazione ed esportazione in qualsiasi modo internazionalmente ammesso dei prodotti inerenti le attività sopra indicate.

– Le seguenti specifiche attività che perseguono finalità di beneficio comune:

a) l'organizzazione di eventi, anche di natura formativa, allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti, su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

b) la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisca modalità smart e flessibili di gestione delle attività e la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per dipendenti e collaboratori volto a condividere con questi ultimi la missione aziendale;

c) l'eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approc-

cio eco-sostenibile;

d) la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;

e) la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholders, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della Società;

f) la prestazione di servizi di consulenza alle aziende in campo fiscale, commerciale, contabile giuridico, gius-lavoristico, organizzativo aziendale, comunicazionale, distributivo e di posizionamento sui mercati di marchi aziendali, la gestione di servizi amministrativi e generali, quali fatturazione, la logistica per il magazzino e per i trasporti, servizi di elaborazione, controllo e lettura ottica di dati per conto terzi, prestazioni di servizi a favore di terzi nel campo dell'elaborazione dati tecnici, finanziari e contabili, studi aziendali, immobiliari e finanziari; e

g) l'attività di formazione e aggiornamento professionale, ovvero la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di corsi di formazione professionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere – ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico – operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori ovvero dell'Amministratore Unico, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

### **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

#### **Articolo 6**

##### **Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale ammonta ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 4.256.044 (quattromilioniduecentocinquantaseimilaquarantaquattro) azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);

- n. 3.243.956 (tremilioniduecentoquarantatremilanovecentocinquantasei) azioni a voto plurimo (“**Azioni A**” e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le “**A-**

zioni”).

Le Azioni sono nominative e potranno essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

L'assemblea dei soci del 23 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare massimo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie;

- di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del Codice Civile;

- di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di stock grant, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate.

#### **Articolo 6-bis**

##### **Azioni A**

Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili.

Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (“**Cause di Conversione**”):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione (“**Rinuncia al Voto Plurimo**”); e

(b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“**Trasferimento**”), fatta eccezione per i Trasferimenti in cui il cessionario sia un soggetto il cui capitale sociale sia, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente (“**Trasferimenti Consentiti**”) fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto il cui capitale sociale è, direttamen-

te o indirettamente, interamente detenuto dal cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (“**Intermediari**”) sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un’apposita comunicazione attestante l’avvenuto Trasferimento.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l’obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L’organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l’organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2436, comma 6 del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell’avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell’articolo 2377 del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1 del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell’offerta in opzione, salvo consti l’approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile; e

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l’approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile, salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile.

## **Articolo 7**

### **Conferimenti e aumenti di capitale**

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore Unico la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

## **Articolo 8**

### **Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui all'articolo 2349, secondo comma del codice civile possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

## **Articolo 10**

### **Trasferibilità e negoziazione delle Azioni**

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione deno-

minato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”).

#### **Articolo 11**

##### **Recesso**

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all’introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### **TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 12**

##### **Convocazione**

L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2 del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Articolo 13**

##### **Intervento e voto**

Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il voto plurimo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Per quanto non diversamente disposto, l’intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### **Presidente**

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero dal presidente

del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 15**

##### **Competenze e maggioranze**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### **Articolo 16**

##### **Verbalizzazione**

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 17**

##### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

La Società può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Qualora sia istituito un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di po-

lizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, primo periodo del codice civile, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, secondo periodo del codice civile. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

### **Articolo 18**

#### **Nomina degli amministratori**

Se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora vengano meno più di un amministratore cessa l'intero consiglio.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Alla nomina del Consiglio di amministrazione si procede con le maggioranze di legge.

### **Articolo 19**

#### **Presidente e organi delegati**

Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procurato-

ri per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato o dell'Amministratore Unico conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 20**

### **Riunioni del consiglio**

Ove nominato, il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

## **Articolo 21**

### **Poteri di gestione**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del codice civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.

Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

## **Articolo 22**

### **Poteri di rappresentanza**

Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione.

ne, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

### **Articolo 23**

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili. Esso sarà nominato e funzionerà a norma di legge.

L'assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio Sindacale.

La retribuzione dei componenti del collegio sindacale è determinata dall'Assemblea a norma di legge, con riferimento alle vigenti tariffe professionali relative.

Il controllo contabile, quando per legge non debba essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, o non sia affidato con delibera di assemblea ordinaria a un revisore o a una società di revisione, compete al Collegio Sindacale secondo quanto disposto dall'art. 2409 bis C.C..

Le adunanze del Collegio Sindacale, che non abbiano ad oggetto le funzioni di controllo contabile, si potranno tenere, nel rispetto delle norme di legge del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale, anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicheranno le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 24**

#### **Esercizi sociali e redazione del bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

### **Articolo 25**

#### **Utili e dividendi**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

## **TITOLO VII - SCIoglIMENTO**

### **Articolo 26**

#### **Nomina dei liquidatori**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 27**

**Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: GIACOMO MELANI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



**FRANCESCO CIRIANNI**  
NOTAIO  
Via Ser Petraccolo n. 7  
AREZZO  
Telefono 0575.20304-20305  
Fax 0575.28073  
e-mail: fcirianni@notariato.it

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

#### E DOMICILIO

##### Articolo 1

##### Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: “**Metriks AI S.p.A. Società Benefit**” e con sigla “**Metriks AI S.p.A. S.B.**” (la “Società”).

##### Articolo 2

##### Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

2.2 Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all’articolo 2365 del codice civile – nel territorio nazionale, come infra previsto all’articolo 24.1 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all’estero.

##### Articolo 3

##### Oggetto

3.1 La Società, in qualità di società benefit, intende perseguire, nell’esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune – da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse – e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

3.2 La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano,

sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

– lo sviluppo, la produzione, la manutenzione e la commercializzazione di software e prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico quali quelli relativi all'analisi e alla programmazione, anche con l'ausilio di dispositivi Industrial Internet of Things, dispositivi di Machine Learning e Business Intelligence e, più specificamente, lo sviluppo, l'implementazione e la commercializzazione di soluzioni di intelligenza artificiale volte all'analisi ed al supporto dei processi decisionali di organizzazioni, enti ed aziende;

– lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online e offline, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale ovvero l'ideazione, lo sviluppo di software per il disegno tecnico e cartografico con l'uso di elaboratori, l'esecuzione di servizi tecnici, cartografici, contabili, amministrativi e di elaborazione di qualsiasi tipo, sia richiesti da aziende che da enti o da altri soggetti effettuati anche con collegamento diretto di terminali o di reti di elaboratori o con altri sistemi elettronici e/o telematici;

– l'organizzazione, per conto proprio o di terzi, di eventi, convegni e seminari, inclusi quelli di natura formativa, relativi anche all'intelligenza artificiale;

– l'assistenza e la consulenza strategica, amministrativa, legale, previdenziale, finanziaria, fiscale, organizzativa e relativa a tutti gli studi del settore EDR, rivolta a start-up, PMI ed imprese di qualunque tipologia e dimensione, anche nel campo delle tecnologie informatiche e organizzative e nell'automazione della produzione industriale; la selezione, la formazione e l'addestramento del personale in tutte le

	discipline sopraindicate;	
	– l’attività di ricerca e sperimentazione nei settori della comunicazione, del software, hardware e nelle nuove tecnologie e la fornitura di servizi di telecomunicazione;	
	– lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di banche dati e lo svolgimento di servizi in genere di elaborazione e distribuzione di dati;	
	– la progettazione ed erogazione di servizi e corsi di formazione, inclusi quelli organizzati a distanza, anche in ambito business intelligence, business analytics e intelligenza artificiale;	
	– l’importazione e l’esportazione, l’acquisto, la vendita, l’automazione, la locazione, anche quale agente o distributore, la produzione e il commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche, prodotti o componenti (hardware e software) e materiale informatico anche per mezzo di siti internet e piattaforme digitali e il commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche e di altre macchine n.c.a. per uso industriale, sia in Italia che all’estero;	
	– la programmazione, l’analisi, l’ideazione e lo sviluppo, la realizzazione di sistemi informativi, la gestione di sistemi completi o parziali di informazione aziendale, la fornitura di servizi relativi l’organizzazione, la realizzazione e la fornitura di supporti di informazione;	
	– la realizzazione e il commercio di mobili, modulistica, cancelleria per l’ufficio e per l’impresa e di apparecchiature elettroniche, calcolatori e relative unità periferiche, prodotti editoriali, audiovisivi e di quelli di qualsiasi tipo adatti per scopi didattici, la vendita di orologi industriali e relativi accessori, sistemi per la rilevazione e la rielaborazione di dati relativi al controllo delle presenze, degli accessi del personale, dei dati relativi alla produzione o di altri parametri legati al tempo;	

	– l’attività di agente e rappresentante di commercio assumendo mandati da terzi	
	esercenti le attività produttive o commerciali sopraindicate o similari; la gestione	
	del commercio elettronico e/o telematico, anche per conto di terzi, l’intermediazio-	
	ne commerciale anche per le vendite per corrispondenza, svolte anche con strumen-	
	ti o sistemi informatici elettronici o telematici e l’erogazione di servizi nei suddetti	
	settori;	
	– il commercio al minuto e all’ingrosso, anche per corrispondenza, nonché la	
	permuta ed ogni e qualsiasi altra forma di scambio, oltre all’importazione ed espor-	
	tazione in qualsiasi modo internazionalmente ammesso dei prodotti inerenti le atti-	
	vità sopra indicate.	
	– Le seguenti specifiche attività che perseguono finalità di beneficio comune:	
	a) l’organizzazione di eventi, anche di natura formativa, allo scopo di sensibiliz-	
	zare il pubblico e gli utenti, su tematiche di responsabilità sociale e di tutela	
	dell’ambiente;	
	b) la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisca modalità smart	
	e flessibili di gestione delle attività e la creazione di un ambiente di lavoro positivo	
	volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare	
	le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e	
	fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l’azienda, da realiz-	
	zarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per di-	
	pendenti e collaboratori volto a condividere con questi ultimi la missione aziendale;	
	c) l’eliminazione degli sprechi e l’utilizzo di risorse in linea con un approccio	
	eco-sostenibile;	
	d) la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità loca-	
	le e alle categorie a basso reddito;	

- e) la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholders, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della Società;
- f) la prestazione di servizi di consulenza alle aziende in campo fiscale, commerciale, contabile giuridico, gius-lavoristico, organizzativo aziendale, comunicazionale, distributivo e di posizionamento sui mercati di marchi aziendali, la gestione di servizi amministrativi e generali, quali fatturazione, logistica per il magazzino e per i trasporti, servizi di elaborazione, controllo e lettura ottica di dati per conto terzi, prestazioni di servizi a favore di terzi nel campo dell'elaborazione dati tecnici, finanziari e contabili, studi aziendali, immobiliari e finanziari; e
- g) l'attività di formazione e aggiornamento professionale, ovvero la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di corsi di formazione professionale.

3.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere – ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico – operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere

prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

## **Articolo 5**

### **Domicilio**

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

## **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI**

### **E RECESSO**

## **Articolo 6**

### **Capitale sociale e azioni**

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni senza indicazione del valore nominale di cui:

- n. 4.256.044 (quattromilioniduecentocinquantaseimilaquarantaquattro) azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");

- n. 3.243.956 (tremilioniduecentoquarantatremilanovecentocinquantasei) azioni a voto plurimo ("**Azioni A**" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**").

6.2 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3 L'assemblea dei soci del 23 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche in più tran-

ches, con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare massimo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie;

- di attribuire all'organo amministrativo la delega ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile fino ad un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5 del Codice Civile;

- di delegare l'Organo amministrativo ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il termine di 5 (cinque) anni dall'efficacia della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie a servizio di un piano di stock grant, da assegnarsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a favore di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori della società e delle società da quest'ultima controllate.

#### **Articolo 6-bis**

#### **Azioni A**

Le Azioni A attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni A in misura di 10 (*dieci*) voti per ogni Azione in relazione a tutte le assemblee della Società, ovvero del maggior numero di voti tempo per tempo ammissibili ai sensi delle disposizioni normative applicabili.

Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una

nuova Azione Ordinaria per ogni Azione A, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (“Cause di Conversione”):

(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni A, per tutte o parte delle Azioni A dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni A di cui viene chiesta la conversione (“Rinuncia al Voto Plurimo”); e

(b) il trasferimento delle Azioni A a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell’usufrutto delle Azioni A da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (“Trasferimento”), fatta eccezione per i Trasferimenti in cui il cessionario sia un soggetto il cui capitale sociale sia, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente (“Trasferimenti Consentiti”) fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto il cui capitale sociale è, direttamente o indirettamente, interamente detenuto dal cedente, tutte le Azioni A dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione A.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni A, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (“Intermediari”) sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al

	numero di Azioni A trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.	
	In ogni ipotesi di conversione di Azioni A in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.	
	L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui è suddiviso il capitale sociale.	
	In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni A il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile.	
	In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:	
	(i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azio-	

ni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;

(ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile; e

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, salvo che le caratteristiche delle nuove azioni non concretino pregiudizio alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

## **Articolo 7**

### **Identificazione degli azionisti**

**7.1** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

## **Articolo 8**

### **Conferimenti e aumenti di capitale**

**8.1** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

**8.2** Ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assemblea straordinaria può de-

liberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di Azioni Ordinarie da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.4 E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

## **Articolo 9**

### **Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2 Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.3 Nel caso di cui all'articolo 2349, secondo comma del codice civile possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

## **Articolo 10**

### **Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati**

10.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

## **Articolo 11**

### **Trasferibilità e negoziazione delle Azioni**

11.1 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato

Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”).

## Articolo 12

### OPA Endosocietaria

12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro *tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti**”).

12.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali

determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**12.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

#### **Articolo 12-bis**

##### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i ca-

si in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articolo 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4 Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### **Articolo 13**

#### **Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti**

13.1 In dipendenza della negoziazione delle Azioni Ordinarie o degli altri stru-

menti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

13.2 Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili

secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

#### **Articolo 14**

##### **Recesso**

14.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle

Azioni A.

### TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 15

##### Convocazione

15.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2 del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4 Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### Articolo 16

##### Intervento e voto

16.1 Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittima-

zione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

La Società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, risultante dall'avviso di convocazione della relativa assemblea, può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.3 Il voto plurimo attribuito alle Azioni A si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

16.4 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

## Articolo 17

### Presidente

17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

## Articolo 18

### Competenze e maggioranze

18.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2 Quando le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle Azioni Ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al succes-

sivo paragrafo 18.3.

18.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni Ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.5** Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le

maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all’esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

#### **Articolo 19**

##### **Verbalizzazione**

19.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**19.2** Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.

### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 20**

##### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

20.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L’assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L’assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli

in carica.

20.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione

assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-

lativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di deca-

denza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del-

le loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori

un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicu-

rativa, nonché un gettone di presenza ovvero, fatta eccezione per l'Amministrare/i

Indipendente/i (come di seguito definito) prevedere che la remunerazione sia costi-

tuita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del di-

ritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni Ordinarie di nuova emissione

ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratoro-

ri, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi),

da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli

amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delega-

to, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal

Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'ar-

ticolo 2389, comma 3, primo periodo del codice civile, nel rispetto di eventuali li-

miti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo

2389, comma 3, secondo periodo del codice **civile**.

## **Articolo 21**

### Nomina degli amministratori

21.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

21.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo

di consiglieri eleggibili ai sensi dell'articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

(ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9 In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte

	dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.	
	21.10 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.	
	21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.	
	21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.	
	21.13 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.	
	21.14 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386	

del codice civile mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.17** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

## **Articolo 22**

### **Presidente e organi delegati**

22.1 Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2 Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali

assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3 Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

22.4 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 23**

### **Riunioni del consiglio**

23.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2 Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente

del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

#### **Articolo 24**

##### **Poteri di gestione**

24.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del codice civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2 Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente **statuto**.

#### **Articolo 25**

##### **Poteri di rappresentanza**

25.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**25.3** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 26**

### **Operazioni con parti correlate**

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

**26.3** La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla

Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

## **TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

### **Articolo 27**

#### **Collegio Sindacale**

27.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2 I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presen-

tate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista,

2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9 che precede.

27.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente sta-

tuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

**27.16** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

#### **Articolo 28**

#### **Revisione legale**

**28.1** La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

### **TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 29**

#### **Esercizi sociali e redazione del bilancio**

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**29.2** Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 30**

#### **Utili e dividendi**

30.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**30.2** In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

## **TITOLO VII - SCIoglIMENTO**

### **Articolo 31**

#### **Nomina dei liquidatori**

**31.1** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 32**

#### **Rinvio**

**32.1** Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

### **Articolo 33**

#### **Eventuale qualificazione della Società come diffusa**

33.1 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole

del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato: GIACOMO MELANI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

(ESB) Esente bollo. Copia ad uso registro imprese, in corso di registrazione perchè nei termini di legge. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005 .